

**Tribunale di Spoleto**  
**Ufficio Esecuzioni Immobiliari**

Il G.E., a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'1.10.15;  
Rilevato che l'istanza di sospensione proposta dagli opposenti (e debitori eseguiti) [redacted] non merita di essere accolta, poiché:

- La ditta del [redacted] risulta aver rinunciato al concordato preventivo (cfr. pag.3 della comparsa di risposta della B.P.di Ancona);
- Non vi è alcuna prova che l'istituto di credito procedente abbia praticato dei tassi di interesse usurari (tenuto anche conto dell'indebita sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori effettuata dall'opponente);

Respinge l'istanza di sospensione e fissa termine perentorio di gg.60 per l'inizio del giudizio di merito innanzi al giudice competente;

Inoltre, vista l'istanza di vendita avanzata dal creditore procedente;  
verificati gli avvisi *ex art. 498, 599 e 569 c.p.c.*;  
ritenuto di disporre la vendita dei beni oggetto di pignoramento, con delega delle operazioni *ex art. 591bis c.p.c.*;

**DISPONE**

la vendita dei beni meglio identificati nella relazione di stima agli atti, al prezzo base pari alla valutazione ivi indicata per ogni singolo lotto, con facoltà di discostarsi da quest'ultima fino alla misura del 10%;

**DELEGA**

per le operazioni di vendita *ex art. 591bis c.p.c.* e norme in esso richiamate, e per provvedere su eventuali domande di assegnazione ai sensi degli artt. 589 e 590 *c.p.c.*, l'Avv. **Buccioli Rita** con studio in Spoleto;

**DETERMINA**

in €. 500,00 oltre accessori (se dovuti) l'anticipo per compensi da corrispondersi al delegato da parte del creditore istante, entro 30 giorni da oggi;

#### FISSA TERMINE

di giorni 10 da oggi per il ritiro in cancelleria del fascicolo della procedura;

di giorni 120 da oggi per la pubblicazione del primo avviso di vendita;

dispone che in caso di mancata vendita entro 18 mesi da oggi il fascicolo venga comunque rimesso a questo giudice;

che in caso di vendita il professionista delegato trasmetta il fascicolo entro 180 giorni dall'aggiudicazione, unitamente al progetto di distribuzione.

Le operazioni di vendita delegata, le modalità di presentazione delle domande e le condizioni della vendita sono regolate dalle disposizioni contenute nell'art.591 bis cpc. e, per quello che riguarda la pubblicità dell'avviso di vendita, ex art.490 cpc.; nel caso in cui il primo tentativo di vendita dovesse risultare infruttuoso dispone che il Delegato provveda ad un nuovo tentativo di vendita senza incanto e ad un prezzo base ribassato dal 20% al 25% rispetto al prezzo sopra indicato. In caso che anche il secondo tentativo risultasse infruttuoso facoltizza il Delegato ad esperire nuove vendite con prezzi base sempre ribassati (dal 10 al 20%) fino a che il prezzo base non scenda sotto il 50% del prezzo di stima (in quel caso dovrà rimettere gli atti al G.E.);

#### IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

rilevato altresì che la tipologia del bene induce a ritenere preferibile la custodia da parte del debitore, mantiene ferma la custodia da parte del medesimo per i lotti n.1 e 2, mentre nomina l'ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE di Perugia (I.V.G.) quale CUSTODE GIUDIZIARIO di tutti i beni pignorati di cui al lotto n.3, siccome affittato, in sostituzione

**Tribunale di Spoleto**  
**Ufficio Esecuzioni Immobiliari**

Il G.E., a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'1.10.15;  
Rilevato che l'istanza di sospensione proposta dagli opposenti (e debitori eseguiti) [redacted] non merita di essere accolta, poiché:

- La ditta del [redacted] risulta aver rinunciato al concordato preventivo (cfr. pag.3 della comparsa di risposta della B.P.di Ancona);
- Non vi è alcuna prova che l'istituto di credito procedente abbia praticato dei tassi di interesse usurari (tenuto anche conto dell'indebita sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori effettuata dall'opponente);

Respinge l'istanza di sospensione e fissa termine perentorio di gg.60 per l'inizio del giudizio di merito innanzi al giudice competente;

Inoltre, vista l'istanza di vendita avanzata dal creditore procedente; verificati gli avvisi *ex art.* 498, 599 e 569 c.p.c.; ritenuto di disporre la vendita dei beni oggetto di pignoramento, con delega delle operazioni *ex art.* 591*bis* c.p.c;

**DISPONE**

la vendita dei beni meglio identificati nella relazione di stima agli atti, al prezzo base pari alla valutazione ivi indicata per ogni singolo lotto, con facoltà di discostarsi da quest'ultima fino alla misura del 10%;

**DELEGA**

per le operazioni di vendita *ex art.* 591*bis* c.p.c. e norme in esso richiamate, e per provvedere su eventuali domande di assegnazione ai sensi degli artt. 589 e 590 c.p.c., l'Avv. **Buccioli Rita** con studio in Spoleto;

**DETERMINA**

in €. 500,00 oltre accessori (se dovuti) l'anticipo per compensi da corrispondersi al delegato da parte del creditore istante, entro 30 giorni da oggi;

#### FISSA TERMINE

di giorni 10 da oggi per il ritiro in cancelleria del fascicolo della procedura;

di giorni 120 da oggi per la pubblicazione del primo avviso di vendita;

dispone che in caso di mancata vendita entro 18 mesi da oggi il fascicolo venga comunque rimesso a questo giudice;

che in caso di vendita il professionista delegato trasmetta il fascicolo entro 180 giorni dall'aggiudicazione, unitamente al progetto di distribuzione.

Le operazioni di vendita delegata, le modalità di presentazione delle domande e le condizioni della vendita sono regolate dalle disposizioni contenute nell'art.591 bis cpc. e, per quello che riguarda la pubblicità dell'avviso di vendita, ex art.490 cpc.; nel caso in cui il primo tentativo di vendita dovesse risultare infruttuoso dispone che il Delegato provveda ad un nuovo tentativo di vendita senza incanto e ad un prezzo base ribassato dal 20% al 25% rispetto al prezzo sopra indicato. In caso che anche il secondo tentativo risultasse infruttuoso facoltizza il Delegato ad esperire nuove vendite con prezzi base sempre ribassati (dal 10 al 20%) fino a che il prezzo base non scenda sotto il 50% del prezzo di stima (in quel caso dovrà rimettere gli atti al G.E.);

#### IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

rilevato altresì che la tipologia del bene induce a ritenere preferibile la custodia da parte del debitore, mantiene ferma la custodia da parte del medesimo per i lotti n.1 e 2, mentre nomina l'ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE di Perugia (I.V.G.) quale CUSTODE GIUDIZIARIO di tutti i beni pignorati di cui al lotto n.3, siccome affittato, in sostituzione

del debitore (ponendo a carico del creditore istante l'onere di corrispondere a favore dell'IVG l'importo di €.250,00 oltre accessori a titolo di compensi anticipati, nonché le spese vive necessarie per la pubblicità del bando di vendita che dovrà essere effettuato a cura dell'I.V.G., cui conferisce i poteri di cui al verbale allegato);

F I S S A


per la prosecuzione, nonché per la verifica dei crediti ai sensi dell'art. 499 comma 6 c.p.c. l'udienza del **19.1.2017** ore 9,30 onerando i creditori non muniti di titolo di notificare al debitore copia del presente provvedimento;

Dispone che il delegato invii comunicazione scritta all'I.V.G. (quale soggetto incaricato della pubblicità) contenente l'esito dell'esperimento di vendita, e, in caso di aggiudicazione, il prezzo della medesima, nonché i dati ed i recapiti dell'aggiudicatario, il tutto immediatamente, e comunque non oltre 3 giorni dall'esperimento di vendita.

Si comunichi alle parti costituite, al delegato e al custode.

Spoletto, li 7 aprile 2016

Il giudice dot. Simone Salcerini



TRIBUNALE DI SPOLETO  
Depositato in Cancelleria  
Spoletto Il, ..... 2016

IL CANCELLIERE - CT  
(Nicolina Orlandi)